

Comunicazione n. DAL/97005879 del 4-7-1997

inviata allo studio associato ...

Oggetto: Quesito in materia di incompatibilità dei promotori finanziari

Si fa riferimento alla lettera, qui pervenuta il ..., con la quale codesto Studio ha chiesto di sapere:

- se esistano impedimenti o incompatibilità che precludano l'assunzione, da parte di un promotore finanziario operante per conto di una società di intermediazione mobiliare, della carica di consigliere di amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo;
- se il componente del consiglio di amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo possa ricevere dalla stessa banca il mandato per l'esercizio dell'attività di promotore finanziario.

Quanto al primo quesito, si rammenta che - ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), del Regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, approvato da questa Commissione con delibera n. 10629 in data 8 aprile 1997 #¹ - l'attività di promotore finanziario è incompatibile con la qualità di amministratore ... di un soggetto abilitato all'offerta fuori sede non appartenente al gruppo al quale appartiene il soggetto abilitato all'offerta fuori sede per conto del quale opera il promotore".

Poichè tutte le banche che prestano servizi di investimento sono abilitate all'offerta fuori sede, quantomeno dei propri servizi, il promotore in questione potrà assumere la suddetta carica nel solo caso in cui la banca di Credito Cooperativo appartenga allo stesso gruppo della Sim per conto della quale egli opera.

Con riguardo al secondo quesito, nel confermare la generale ammissibilità della ipotesi ivi contemplata, si richiama l'attenzione di codesto Studio su quanto precisato dalla scrivente, con specifico riferimento alla figura dell'amministratore delegato, in ordine alla inammissibilità dell'assunzione di tale carica da parte di un promotore finanziario, nella misura in cui ciò comporti la coincidenza nel medesimo soggetto delle posizioni di "vigilante" e "vigilato" (cfr. comunicazione n. BOR/RM/94004189 del 18 aprile 1994 #² ...); tale inammissibilità si conferma, ora, alla luce dell'art. 21, comma 1, lett. f, del citato regolamento che sancisce espressamente l'incompatibilità dell'attività di promotore con ogni incarico "che si ponga in grave contrasto" con l'ordinato svolgimento dell'attività medesima, come avviene, a giudizio di questa Commissione, nel caso di specie.

p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 30.4.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 4/97*. La delibera n. 10629 sostituisce integralmente la delibera n. 5388 del 2.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

² Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.